VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI

Allì 2 marzo 2025 alle ore 15:00, nell'Aula 74 del Coa, si è tenuta la riunione della Commissione Persona, Famiglia e Minori, alla presenza delle Consiglieri referenti, la Vice Presidente Avv. Marina Notaristefano e l'Avv. Germana Bertoli, e dei Colleghi:

- *AIROLA TAVAN LUDOVICA*
- *AMERIO LUCILLA*
- *BAGLIONI CHIARA*
- *BARDIN ENRICA*
- *BELLORA LAURA*
- *CARENA CRISTINA*
- *CECI CRISTINA (assente per motivi di salute)*
- *COSTANTINI ROBERTA*
- *CUNIBERTO MIRTA*
- *CUVA LAURA*
- *DIONISIO ILARIA*
- *FISSORE ALESSANDRA (assente)*
- *GAETINI LAURA*
- *GAIDANO CLAUDIA*
- *GRANDE ENRICO (assente)*
- *IMERONE CHIARA*
- *MACRÌ M. CRISTINA (assente per un impegno familiare)*
- *POLLERI MICHELE*
- *SERRA ADRIANA MARIA*
- *SILENGO SARA*

- *TOSO FRANCA*
- *VIGGIANO URSULA*
- *ZEPPETELLI LUCIA*

****

Questione comunicazione nulla-osta/autorizzazione negoziazione assistita ad agosto e revisione Protocollo per disciplinare il deposito con cumulo di separazione e divorzio

La Commissione approva quanto fatto dal sottogruppo anche con riguardo ai moduli e chiede che nel momento in cui verrà presentato il lavoro alla Procura si rappresenti anche il problema delle notificazioni del nulla-osta/autorizzazione nel mese di agosto.

Si rileva che sarebbe opportuno chiedere che sia evitato di notificare il nulla-osta/autorizzazione nel mese di agosto, posto che il termine di 10 giorni per la comunicazione all'Ufficio di Stato civile non "fruisce" della sospensione dei termini feriali. Si chiede di valutare se proporre la regola per la quale non vi sia la notifica ad agosto, salvo per i casi in cui l'avvocato segnali che vi è urgenza .

Liquidazioni PSS

Silengo, Costantini, Carena, Grande, Viggiano si occuperanno di predisporre un protocollo da presentare alla VII sezione. Questo lavoro verrà condiviso con la Commissione distrettuale famiglia, mentre verrà condivisa con la Commissione dell'Ordine la cartella che contiene i protocolli degli altri circondari.

Ammissione al PSS dei curatori speciali del minore e cumulo dei redditi dei conviventi.

Viene affrontata la questione dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (PSS) del Curatore speciale, così come sollevata dalla Dott.ssa Culotta nel

corso della recente riunione periodica tra il COA e la VII Sezione. Si riporta a seguire un estratto del verbale della riunione del 19.02 u.s.

"*La Dott.ssa Culotta pone il tema dell'ammissione al PSS del minore in ipotesi in cui il minore conviva con un genitore stabilmente convivente con un terzo soggetto dotato di redditi superiori alle soglie di legge. Si richiama il principio generale per cui, nella valutazione reddituale, vanno considerati anche i redditi dei conviventi dell'istante, con esclusione dei redditi di soggetti in conflitto di interessi".*

Si riflette sul fatto che una tale impostazione condurrebbe - valorizzando il reddito del convivente del genitore- a negare il PSS al minore, evidenziando il rischio pratico del pagamento del curatore speciale in caso di mancata condanna alle spese in capo ai genitori.

Nel confronto viene evidenziato che:

- aderendo ad una lettura letterale della norma (computo dei redditi dei conviventi non in conflitto), il rischio è che la mancata ammissione al PSS si traduca in un incarico non remunerato;
- nelle cause di famiglia la frequente compensazione delle spese potrebbe determinare l'assenza di un titolo di condanna dei genitori al pagamento del curatore speciale; in tal caso, senza PSS, il curatore rischierebbe di non essere pagato da alcuno.

Si rappresenta quindi l'esigenza, nell'eventualità di adesione all'impostazione che include i redditi dei conviventi, di prevedere un protocollo scritto che garantisca la remunerazione del curatore speciale mediante:

- condanna dei genitori al pagamento degli onorari del curatore speciale (anche in ipotesi di compensazione delle spese)

  e/o
- criteri di riparto tra i genitori che assicurino copertura effettiva.

Si evidenzia inoltre la necessità di affrontare la questione in modo coordinato con Corte d'Appello e Tribunale per i Minorenni (dove, nella prassi, la

condanna al pagamento delle spese processuali risulta rara), nonché a livello distrettuale (coinvolgendo l'Unione Distrettuale) per evitare orientamenti disallineati tra Circondari.

La Commissione si riserva di approfondire il tema. Viene evidenziato che comunque in presenza di questioni economiche relative al mantenimento del figlio, i conviventi – intesi in senso ampio come tutti i soggetti residenti con il minore – versano in una situazione di conflitto di interessi in re ipsa, poiché le decisioni assunte incidono sull'intero nucleo familiare, sia con riferimento alla permanenza del minore presso la famiglia (considerata come comprensiva dei conviventi nel senso sopra indicato), sia sotto il profilo economico, considerato che il figlio, quale componente del nucleo, rappresenta per esso comunque un centro di costo, indipendentemente dall'esistenza di un vincolo di parentela.

Si è inoltre osservato che non sarebbe equo applicare al minore la regola del cumulo dei redditi dei soggetti residenti, poiché egli non sceglie con chi convivere. La decisione del genitore con cui il minore risiede non dovrebbe quindi produrre effetti pregiudizievoli né sul minore stesso né sull'altro genitore, il quale, in qualità di legale rappresentante, potrebbe essere tenuto a sostenere l'onorario del difensore del figlio.

Il rischio concreto è che il minore non riesca a reperire un difensore disposto ad assisterlo in giudizio senza la certezza della retribuzione. Inoltre, potrebbe risultare compromessa l'indipendenza dell'avvocato del minore, qualora questi assumesse posizioni in contrasto con le richieste dei genitori, che peraltro sarebbero i soggetti chiamati a sostenerne i costi, eventualmente anche mediante il versamento di un fondo spese iniziale.

Infatti, i genitori sarebbero tenuti a corrispondere il compenso del difensore del

minore non solo in caso di soccombenza, con conseguente condanna in base alle regole generali alla rifusione delle spese processuali, ma anche nell'ipotesi di compensazione delle spese. In tale ultimo caso, il pagamento non deriverebbe dalla soccombenza, bensì dalla scelta del minore di avvalersi di un proprio difensore di fiducia. Ci si è impegnati ad affrontare la questione in modo puntuale, anche mediante un confronto con la disciplina applicata in ambito penale, chiedendo a Michele Polleri di fornire ulteriori chiarimenti e spunti di raccordo con tale settore. È stato infine evidenziato che si sono già verificati casi di revoca del PSS da parte del giudice per le ragioni sopra esposte (in maniera già ricorrente in altre regioni ed occasionalmente nel Tribunale di Torino e provincia anche in epoca risalente < porta un esempio concreto Laura Bellora sul Tribunale di Alessandria>).

Per tale motivo, la Sezione Famiglia ha manifestato disponibilità ad aprire un confronto con il COA, al fine di evitare che quest'ultimo esprima pareri favorevoli all'ammissione al PSS dei minori prescindendo dalle condizioni reddituali dei conviventi, con il rischio che il beneficio venga successivamente revocato in sede di definizione del procedimento giudiziario.

POF 2026

Le referenti provvederanno ad inviare ai Componenti della Commissione una possibile bozza considerando quanto già indicato nella scorsa riunione.

La riunione si chiude alle ore 16:45